

N. 50924/2026 R.G.V.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto	Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini	Consigliere
Dott. Marco Genna	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado, iscritta al **n. 50924** del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell' **anno 2026**, trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio 2026 e vertente

T R A

rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Baglivo
RECLAMANTE

E

RECLAMATA

E

dall'Avv. Davide Iobbi

TERZO INTERVENUTO

E

RECLAMATI NON COSTITUITI

CONCLUSIONI

Per la reclamante)

“ propone reclamo contro la sentenza del Tribunale di Latina del 3 aprile 2026, n. 20, con cui è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti della sig.ra chiedendone la revoca.

La reclamante chiede altresì che le venga accordato il diritto al rimborso delle spese del presente procedimento”.

Per la reclamata

“CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

Voglia rigettare il reclamo e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Latina n. 20/2026 depositata il 03/04/2026. Con vittoria delle spese di lite”.

Per il terzo intervenuto

“Chiede a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

in via principale, di accogliere il reclamo proposto da revocando la sentenza del Tribunale di Latina del 3 aprile 2026, n. 20, e per l'effetto rigettando la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposta da

in ogni caso, di dichiarare l'inammissibilità del piano per difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 67 ss. CCII;

con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio in favore di [...]

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

1. Con ricorso depositato il 30.07.2025 [] ha proposto ai propri creditori, con l'ausilio dell'OCC Avv. Pietro Le Foche, ai sensi degli artt. 66 e 68 CCII, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per risolvere il proprio sovraindebitamento, che prevede, mettendo a disposizione il proprio TFR sinora maturato, pari ad Euro 27.900,00 al netto dell'imposizione, ed una quota parte del proprio reddito da lavoro subordinato (quale dipendente a tempo indeterminato di [] pari a € 700,00 mensili per n. 105 mesi (anni 8 e mesi 9), per un totale di Euro 101.400,00, previa sospensione delle procedure esecutive pendenti e della decurtazione operata mensilmente dal datore di lavoro relativa al finanziamento garantito con cessione del quinto dello stipendio concesso da Sigla Credit (il cui credito è attualmente gestito da []: (i) il pagamento dell'OCC nella misura di Euro 10.646,00; (ii) il pagamento di Euro 39.679,08 in favore di [] a totale soddisfo del credito ipotecario in 17 mesi dalla data dell'omologa; (iii) il pagamento di Euro 10.907,34 in favore di [] nei successivi 16 mesi; (iv) il pagamento dei restanti creditori chirografari (Euro 199.846,88) nella misura del 20,26%.

Il Tribunale di Latina, con decreto del 02.09.2025, ravvisate le condizioni di ammissibilità del piano, ha disposto che fosse data comunicazione del piano ai creditori, assegnando a questi ultimi termine di giorni venti per la presentazione di eventuali osservazioni ed ha altresì disposto la sospensione delle procedure esecutive pendenti, l'esecuzione immobiliare promossa da [...]

A seguito delle osservazioni formulate, il piano di ristrutturazione dei debiti è stato modificato in vista della già fissata udienza per l'omologa, incrementando dagli iniziali Euro 95.100,00 ad Euro 101.400,00 la somma messa a disposizione dei creditori. Inoltre, a seguito delle osservazioni di *Pt_1*

Pt_1 sulla minore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, stante l'opponibilità alla massa dei creditori nella liquidazione controllata dell'acquisto per cessione del quinto dello stipendio e del conseguente mantenimento del diritto a percepire mensilmente la somma di Euro 288,00 per la residua durata triennale del finanziamento, la debitrice ha proposto una modifica del piano con il quale viene assicurato a [] il pagamento di una somma (Euro 10.907,34) superiore a quella che avrebbe ricavato in caso di liquidazione controllata (Euro 10.638,00).

Solo in data 25.02.2026, a ridosso dell'udienza fissata per l'omologa e ben oltre il termine di cui all'art. 70 comma 3 CCII, il creditore [] ha formulato le proprie osservazioni contestando la sussistenza del requisito della meritevolezza della debitrice.

Con **sentenza n. 20/2026**, pubblicata il 03.04.2026, il **Tribunale di Latina** ha omologato il piano di ristrutturazione, non ritenendo la condizione di sovraindebitamento della [] riconducibile a colpa grave, malafede o frode della debitrice e valutando la soluzione proposta più conveniente dell'alternativa liquidatoria, non essendo la soddisfazione che il creditore ipotecario ricaverà dal piano inferiore al presumibile ricavato dell'alternativa liquidatoria, in un arco temporale inferiore.

2. [] con ricorso depositato il 04.05.2026, ha tempestivamente reclamato la sentenza per i seguenti motivi:

- la mancanza di motivazione, non avendo il tribunale esplicitato il percorso argomentativo svolto per sostenere l'ammissibilità e la fattibilità del piano e per respingere le articolate contestazioni formulate dai creditori ai sensi dell'art. 70 comma 3 CCII;
- la mancanza di meritevolezza della debitrice, non avendo la *Parte_3* assolto all'onere su di ella gravante, non essendo stata fornita dimostrazione né delle ragioni dell'indebitamento anteriore né della destinazione dei finanziamenti successivi al ripianamento di quelli anteriori né della riduzione della rata complessiva del debito per effetto dell'assunzione dei nuovi prestiti, non essendo la circostanza che i finanziamenti successivi siano stati contratti per estinguere quelli originari una condotta che esclude la colpa grave del consumatore, laddove, come nel caso di specie, non sia giustificata la contrazione dei finanziamenti originari né il fatto che per estinguere questi ultimi il debitore non abbia

potuto fare ricorso alle proprie risorse ed abbia dovuto contrarre nuovi finanziamenti.

3. Il reclamo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato alla debitrice, all'OCC e ai creditori (compresi quelli che non avevano formulato osservazioni).

In data 23.06.2026 si è tempestivamente costituita la debitrice *Parte_3* [...], la quale ha invocato il rigetto del reclamo stante la sua infondatezza, rilevando come l'indebitamento sia stato determinato dalla grave malattia che nel 2010 aveva colpito il coniuge rendendolo inabile al lavoro e come vi sia stato un accesso al credito intervallato nel tempo (tra il 2013 e il 2022) allo scopo di soddisfare le esigenze di mantenimento del nucleo familiare che gravava interamente sul proprio reddito. La debitrice ha altresì eccepito l'inammissibilità del reclamo nella parte in cui è stata contestata la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, avendo l'OCC attestato che *Pt_1* non aveva correttamente valutato il merito creditizio. Ha anche eccepito la tardività e dunque l'inammissibilità delle osservazioni presentate dal creditore oltre il termine di cui all'art. 70 comma 3 CCII.

In data 30.06.2026, oltre il termine di cui all'art. 51 comma 8 CCII, è intervenuto il creditore che ha aderito al reclamo di facendone propri i motivi, la mancanza del requisito soggettivo della meritevolezza del debitore, l'incompletezza e l'inadeguatezza della relazione dell'OCC e del piano con riferimento all'indicazione delle cause del sovraindebitamento e la minore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

4. Il reclamo è senz'altro ammissibile, non avendo la creditrice mosso alcuna contestazione circa la convenienza della proposta ristrutturativa rispetto all'alternativa liquidatoria e non ricorrendo quindi la causa di inammissibilità prevista dall'art. 69 comma 2 CCII. Contestazione che peraltro non avrebbe avuto ragion d'essere, dal momento che la debitrice ha proposto a soddisfazione della pretesa vantata dalla reclamante il pagamento di una somma superiore (Euro 10.907,34) a quella che lo stesso istituto bancario ha indicato come quella che avrebbe potuto percepire in caso di liquidazione controllata (Euro 10.638,00).

5. Le doglianze mosse all'apparato motivazionale della sentenza impugnata non colgono nel segno. Nel sottolineare come il tribunale abbia dato atto di

avere esaminato le osservazioni dei creditori, e tra queste anche quelle di [...] e come con il decreto che aveva disposto l'apertura della procedura, il 02.09.2025, aveva diffusamente motivato sul requisito di meritevolezza del debitore, occorre rilevare che il reclamo ha effetto pienamente devolutivo, sia pure nell'ambito dei motivi articolati dalla parte impugnante, essendo il Giudice del reclamo chiamato non già a valutare se il Tribunale sia incorso in errori o abbia reso una motivazione non completa ma ad effettuare un riesame globale dell'intera fattispecie, sia pure sulla base delle questioni proposte e dei documenti prodotti, pervenendo così ad una decisione che in relazione al *devolutum* si sostituisce a quella impugnata.

6. Quanto agli argomenti che attengono al requisito soggettivo di cui all'art. 69 comma 1 CCII, che costituiscono il fulcro del reclamo di [...] la Corte rileva che, in coerenza con i propri precedenti arresti, peraltro menzionati dalla stessa reclamante (v. Corte Appello Roma, 15.03.2024), il sindacato giurisdizionale sulla meritevolezza del debitore non è stato eliminato dal Codice della Crisi, continuando a rappresentare l'unico contrappeso alla mancata previsione del diritto di voto dei creditori sulla proposta del debitore. In quest'ambito occorre pur sempre valutare se il debitore abbia o meno fornito indicazioni sulle ragioni per le quali abbia fatto ricorso al credito, in quanto la valutazione sul grado della colpa nella determinazione del sovraindebitamento si fonda per l'appunto sulle circostanze che hanno indotto il debitore ad assumere le obbligazioni, rimaste poi inadempite. Non a caso l'art. 68 comma 2 CCII prevede che la relazione dell'OCC debba contenere, tra l'altro, *"l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"* e *"l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte"*.

Quello che muta rispetto alle previsioni della legge n. 3/2012 è il parametro alla stregua del quale condurre la verifica della meritevolezza. Se a norma dell'art. 12bis comma 3 della menzionata legge il piano del consumatore non poteva essere omologato quando il debitore aveva assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed aveva colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, con conseguente rilevanza della colpa anche non grave, già con la riforma del dicembre 2020, che ha anticipato le novità introdotte nell'art. 69 comma 1 CCII, la colpa del

consumatore nella determinazione del sovraindebitamento assume rilievo ostativo rispetto all'omologabilità del piano solo se grave, quando cioè le obbligazioni siano state contratte con un grado di negligenza o imprudenza particolarmente elevato, ad esempio in una situazione di forte squilibrio patrimoniale e di sproporzione tra le obbligazioni assunte e le entrate disponibili, mentre non è più sufficiente affermare che il debitore abbia mal calcolato la capacità di rimborso o non abbia tenuto conto di possibili difficoltà o di future eventuali riduzioni del proprio reddito.

Nel caso di specie, la [] dipendente a tempo indeterminato di [] CP_6 , titolare attualmente di un reddito di lavoro lordo di Euro 2.200 al mese, proprietaria di un'autovettura immatricolata nel lontano 2006 e comproprietaria unitamente al coniuge di un appartamento con box pertinenziale in Latina, valutato poco meno di 250.000 Euro, coniugata con [] e madre di un figlio attualmente trentacinquenne, ma privo di reddito, ha dedotto di avere iniziato a ricorrere al credito per esigenze di liquidità e per provvedere al sostentamento del nucleo familiare, che gravava quasi unicamente sul suo reddito da lavoro, dopo che nel 2010 il coniuge, che sino a quel momento aveva svolto l'attività di allenatore di squadre di calcio dilettantistiche, era stato colpito da una grave malattia che lo aveva reso del tutto inabile al lavoro ed aveva iniziato a percepire una pensione di invalidità di assai modesto importo (attualmente pari ad Euro 438,71 mensili).

Nello specifico, nell'anno 2013 la Parte_3 ha richiesto un finanziamento di Euro 17.074,96 in 120 rate dell'importo di Euro 210,63 ciascuna, che le è stato concesso da [] nel 2014 un fido di Euro 2.100, concesso da Agos, nel maggio 2017 un finanziamento di 42.000,00 Euro in 120 rate di importo pari ad Euro 542,10 cadauna, concesso da Findomestic, nel dicembre 2019 un altro finanziamento cospicuo (il relativo contratto, pure menzionato nell'indice, non è stato prodotto), per il quale è attualmente debitrice di Euro 32.387,14 nei confronti di [] nel novembre 2020 un finanziamento con un debito restitutorio superiore a 50.000 Euro ad Agos (il contratto, pure menzionato nell'indice, non è stato allegato, mentre la pretesa attuale della cessionaria del credito è superiore a 52.000 Euro, cfr. doc. 19), nel novembre 2021 un prestito di Euro 23.863,65 della durata di 120 mesi con cessione del quinto dello stipendio e rate mensili dell'importo di Euro 288,00, concesso da Sigla Credit, e nel luglio 2022, infine, un finanziamento dell'importo di Euro

30.000,00 in 120 rate mensili (dell'importo ciascuna di Euro 372,50) a Santander Consumer Bank.

Ora, tenendo a mente quanto sopra esposto circa la determinazione della condizione di sovraindebitamento con colpa grave, deve senz'altro ritenersi che la [] abbia fatto un ricorso seriale al credito del tutto sproporzionato rispetto al reddito percepito, non già per provvedere all'ordinario mantenimento del nucleo familiare data la rilevanza degli importi dei finanziamenti, ma per assicurarsi un tenore di vita non adeguato alle proprie reali condizioni reddituali, con una reiterata violazione delle regole di ordinaria prudenza, tenuto conto della frequenza con la quale ha fatto accesso ai finanziamenti, in particolare a quelli successivi al primo dell'aprile 2013, e, come detto, dell'entità cospicua degli stessi finanziamenti, a parità delle condizioni reddituali. Si è dunque al cospetto di un ricorso gravemente colpevole al credito finanziario, che ha determinato un incremento degli oneri mensili tale da assorbire completamente i proventi (modesti) dell'attività lavorativa.

E' appena il caso di rilevare che, come di recente statuito dalla Suprema Corte, è senz'altro ravvisabile la colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento *"in un accesso "seriale" al credito, con disinvolta eccedenza delle rate sin dall'origine pattuite rispetto al reddito netto, senza la dovuta considerazione del rapporto prudente fra reddito netto e carico del debito periodico assunto per una ordinata restituzione di plurimi finanziamenti"* (così, Cass. n. 3583/2026).

Non vi è stata poi in concreto una correlazione condizionante tra l'errata valutazione del merito creditizio da parte degli ultimi finanziatori, ravvisata dall'OCC, e la colpa grave del consumatore, avendo, come detto, la [] trasgredito ad elementari regole di prudenza che l'avrebbero dovuta indurre a non ricorrere continuamente ed ostinatamente al credito e ad accedere ad esosi finanziamenti incompatibili con le proprie condizioni reddituali, indipendentemente dalla condotta degli istituti mutuanti che pure, meglio indagando sui trascorsi della debitrice, avrebbero dovuto astenersi dal concederle credito.

7. Avendo pertanto [] determinato la condizione del proprio sovraindebitamento con colpa grave, non le è consentito l'accesso alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII.

Sotto questo profilo, il reclamo proposto da [] deve essere accolto, rimanendo assorbite le altre questioni in esso devolute.

Nei rapporti tra l'istituto di credito mutuante e la debitrice la regolamentazione delle spese, liquidate come in dispositivo facendo riferimento al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, segue la regola della soccombenza.

Nei rapporti invece tra la [] le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto della tardiva costituzione in giudizio della creditrice sia nel procedimento di primo grado, laddove era ampiamente decorso il termine per le osservazioni dei creditori *ex art. 70 comma 3 CCII*, sia nel presente giudizio di reclamo, ove era pure decorso il termine, stabilito peraltro a pena di decadenza dall'art. 51 comma 8 CCII.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa conclusione, in accoglimento del reclamo e in riforma della sentenza reclamata, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta dalla Sig.ra []
- 2) Condanna [] le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3) Dichiara interamente compensate le spese di lite tra [] e []

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il 14.07.2026.

Il consigliere estensore
Dott. Marco Genna

Il presidente
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto